SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **67.**

Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è modificato come segue:

«Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa».

Art. 2.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.».

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis (Condizioni di liceità della pubblicità comparativa). — 1.* Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera *c),* si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il

prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.».

Art. 5.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Tutela amministrativa e giurisdizionale).* — *1.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo.

4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.

7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque milioni di lire.

11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.».

2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di 10 unità nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.

Art. 6.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 97/55/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 290 del 23 ottobre 1997.

— La direttiva 84/450/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 250 del 19 settembre 1984.

— Gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998», così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B,* a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1».

«Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati,

per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter,* comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda».

— L'allegato *A* della succitata legge n. 25/1999 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, reca: «Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole».

Nota all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, nella sua formulazione originaria, vedi le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, vedi le note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 1 del succitato decreto legislativo, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 *(Finalità).* — 1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "pubblicità", qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per "pubblicità ingannevole", qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

b-bis) *per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;*

c) per "operatore pubblicitario", il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso».

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda il citato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, vedi le note alle premesse.

— L'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela e la concorrenza del mercato», così recita:

«Art. 10 *(Autorità garante della concorrenza e del mercato).* — 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,

nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa)».

— L'art. 2598 del codice civile, così recita:

«Art. 2598 *(Atti di concorrenza sleale)*.— Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

— Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, reca: «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati».

— L'art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», così recita:

«Art. 3 *(Legittimazione ad agire)*. — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti danno i delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni».

— L'art. 11, comma 1, della citata 10 ottobre 1990, n. 287, così recita:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8 *(Autodisciplina)*. — 1. *Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina*».

00G0107

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **68.**

Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;

Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 32 del 22 aprile 1999;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

«*m-bis)* la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

1-ter. È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la qule il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.

1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.

1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-*quater*, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;».

Art. 5.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Ingrediente caratterizzante evidenziato).* — *1.* L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:

a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;

b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;

c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:

1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;

2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;

3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;

4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili;

b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;

c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.

3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.

4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.

5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro...." quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine ...." negli altri casi.».

Art. 7.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.».

Art. 8.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Sanzioni).* — *1.* La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.

2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.».

Art. 9.

Norme transitorie

1. È consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purché conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti così etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998»:

«Art. 20 *(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonché la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera *c)*».

— L'allegato *A* della succitata legge n. 25/1999 riporata l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La direttiva 97/4/CE è pubblicata in G.U.C.E n. L 43 del 14 febbraio 1997.

— La direttiva 79/112/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 33 dell'8 febbraio 1979.

— L'art. 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva, così recita:

«2. Esso viene indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ... ".

Tuttavia, per alcuni prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, gli Stati membri possono prescrivere la dicitura: "da consumarsi entro ... ". Fatta salva l'informazione di cui all'art. 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma del presente commna».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

Nota all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 3, comma 1, così come modificato dal presente decreto:

«1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

m-bis) *la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8*».

Nota all'art. 2:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta quì di seguito l'art. 4 così come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. — 1. *La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso.*

1-bis. *In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.*

1-ter. *È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.*

1-quater. *La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione; si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.*

1-quinquies. *Nelle ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche nonché indicazioni di utilizzazione.*

2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.

3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.

4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti".

5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3».

Nota all'art. 3:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 5, comma 2, così come modificato dal presente decreto:

«2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;

b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal reltivo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;

b-bis) *la designone "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione delle sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine».*

Nota all'art. 4:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 7, comma 2, così come modificato dal presente decreto:

«2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

a) *nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo a quanto disposto da norme specifiche a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;*

b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;

d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;

e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti».

Note all'art. 5:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.

— Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: «Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari».

Nota all'art. 6:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta quì di seguito l'art. 10, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 10. — *1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ..." quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine ...." negli altri casi.*

2. La data di scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.

4. La data può essere espressa:

a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;

b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di diciotto mesi;

c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.

5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validità è stato determinato.

6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non è richiesta per:

a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;

b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;

c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume;

d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;

e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;

f) gli aceti;

g) il sale da cucina;

h) gli zuccheri allo stato solido;

i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi;

l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;

m) i gelati monodose.

7. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione».

Nota all'art. 7:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta quì di seguito l'art. 17, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Prodotti non destinali al consumatore)*. — 1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ultenori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *h)*.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. *Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3. comma 2*».

Nota all'art. 8:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.

00G0108

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 marzo 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 marzo 2000 è di 16.670 miliardi di lire (pari a 8.609 milioni di euro);

Decreta:

Per il 31 marzo 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 settembre 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno

28 marzo 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A3528

DECRETO 23 marzo 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visti i propri decreti del 7 marzo 2000 che hanno disposto per il 15 marzo 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 marzo 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessati pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a € 99,10 per i B.O.T a novantadue giorni e a € 95,90 per i B.O.T. a trecentossantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 34.737.182.196 per titoli a novantadue giorni con scadenza 15 giugno 2000; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 436.836.652.193 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 marzo 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il presso minimo accoglibile è risultato pari a € 98,74 per i B.O.T a novantadue giorni e a € 94,53 per i B.O.T. a trecentossantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A3529

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 2000.

Modificazione degli stampati di specialità medicinali contenenti acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentiti i pareri della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco resi nelle riunioni del 7 febbraio 2000 e del 21 febbraio 2000 con i quali si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base del principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti acido valproico o agenti ad esso strettamente correlati dal punto di vista chimico, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

4.3. CONTROINDICAZIONI.

Epatite acuta;

Epatite cronica;

Anamnesi personale o familiare di grave epatopatia, soprattutto indotta da farmaci;

Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico;

Porfiria;

Emorragie in atto;

Allattamento;

Generalmente controindicato nei neonati e nei bambini al di sotto dei tre anni di età.

4.4. AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI PER L'USO.

Epatopatie.

È stato eccezionalmente riportato un grave danno epatico che talvolta si è rivelato fatale. I pazienti più a rischio, soprattutto in caso di terapia anticonvulsiva multipla, sono i neonati ed i bambini sotto i tre anni con gravi forme di epilessia, in particolare quelli con danno cerebrale, ritardo psichico e/o con malattia metabolica o degenerativa congenita. Dopo il compimento dei tre anni l'incidenza si riduce significativamente e diminuisce progressivamente con l'età.

Nella maggior parte dei casi il danno epatico si è verificato durante i primi sei mesi di terapia.

I sintomi clinici sono essenziali per una diagnosi precoce. In particolare, soprattutto nei pazienti a rischio, devono essere prese in considerazione due tipi di manifestazioni che possono precedere l'ittero:

ricomparsa degli attacchi epilettici;

sintomi non specifici, generalmente a rapida insorgenza, quali astenia, anoressia, letargia, sonnolenza, a volte associati a vomito ripetuto e dolore addominale.

I pazienti (o i loro genitori, se questi sono bambini) devono essere avvertiti di informare immediatamente il proprio medico qualora si verifichi uno qualsiasi dei segni sopra riportati. Oltre ai controlli clinici, dovrà essere intrapreso il controllo ematochimico immediato della funzionalità epatica.

La funzionalità epatica deve essere controllata periodicamente durante i primi sei mesi di terapia. Tra le analisi abituali le più pertinenti sono quelle che riflettono la sintesi proteica, soprattutto il tempo di protrombina. La conferma di una percentuale di attività protrombinica particolarmente bassa, soprattutto se associata ad altri rilievi biologici anormali (significativa diminuzione del fibrinogeno e dei fattori della coagulazione; aumento dei livelli di bilirubina e aumento delle transaminasi) richiede l'interruzione della terapia con valproato. Come precauzione e in caso essi siano assunti contemporaneamente, devono essere interrotti anche i salicilati, poiché metabolizzati per la stessa via.

Prima dell'inizio della terapia devono essere eseguiti test di funzionalità epatica (vedere 4.3 «Controindicazioni») che, periodicamente, devono essere ripetuti durante i primi sei mesi, soprattutto nei pazienti a rischio.

Come per la maggior parte dei farmaci antiepilettici, si possono notare aumenti degli enzimi epatici, particolarmente all'inizio della terapia; essi sono transitori e isolati, non accompagnati da segni clinici. In questi pazienti si raccomandano indagini di laboratorio più approfondite (compreso il tempo di protrombina), si può inoltre prendere in considerazione un aggiustamento della posologia e, se necessario, si devono ripetere le analisi.

La prescrizione di una monoterapia è raccomandata nei bambini al di sotto dei tre anni, ma il beneficio potenziale deve essere valutato prima dell'inizio della terapia in confronto all'elevato rischio di danno epatico in questi pazienti. L'uso concomitante di salicilati deve essere evitato nei bambini al di sotto dei tre anni per il rischio di epatotossicità.

Si raccomanda di eseguire le analisi del sangue (emocromo completo con conta delle piastrine, tempo di sanguinamento e prove di coagulazione) prima dell'inizio della terapia o prima di un intervento chirurgico e nel caso di ematomi o sanguinamenti spontanei (vedere 4.8 «Effetti indesiderati»).

Nei pazienti con insufficienza renale è necessario tenere conto dell'aumento dei livelli sierici di acido valproico libero e diminuire di conseguenza la posologia.

Sebbene siano state solo eccezionalmente riscontrate malattie immunitarie durante l'uso di valproato, è bene considerare il potenziale beneficio del valproato rispetto al potenziale rischio in pazienti con lupus erythematosus sistemico.

Poiché sono stati riportati dei casi eccezionali di pancreatite, è raccomandabile che nei pazienti con dolore addominale acuto venga dosata l'amilasemia.

Qualora si sospetti un ciclo dell'urea alterato, prima del trattamento si deve valutare l'iperammoniemia, poiché con valproato è possibile un peggioramento.

4.5. INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI ED ALTRE FORME DI INTERAZIONE.

Effetti del valproato su altri farmaci:

– Neurolettici, anti-MAO e antidepressivi.

Il valproato può potenziare l'effetto di altri farmaci psicotropi come i neurolettici, gli anti-MAO e gli antidepressivi; quindi si consiglia di eseguire un monitoraggio clinico e, quando necessario, un aggiustamento del dosaggio.

– Fenobarbital.

Poiché il valproato aumenta le concentrazioni plasmatiche di fenobarbital (per inibizione del catabolismo epatico) può verificarsi sedazione, soprattutto nei bambini. Si raccomanda, quindi, un monitoraggio clinico per i primi quindici giorni del trattamento combinato, con immediata riduzione delle dosi di fenobarbital in caso di sedazione e l'eventuale controllo dei livelli plasmatici di fenobarbital.

– Primidone.

Il valproato aumenta i livelli plasmatici di primidone con potenziamento dei suoi effetti indesiderati (sedazione); questa interazione cessa con il trattamento a lungo termine. Si raccomanda il monitoraggio clinico, specialmente all'inizio della terapia combinata, con un aggiustamento del dosaggio del primidone quando necessario.

– Fenitoina.

Inizialmente il valproato diminuisce la concentrazione plasmatica totale della fenitoina, aumentandone però la frazione libera, con possibili sintomi di sovradosaggio (l'acido valproico sposta la fenitoina dai suoi siti di legame proteico e rallenta il suo catabolismo epatico).

Si raccomanda, pertanto, il monitoraggio clinico; in caso di dosaggio plasmatico della fenitoina, si deve tenere in considerazione soprattutto la frazione libera.

Successivamente, in seguito a trattamento cronico, le concentrazioni di fenitoina tornano ai valori iniziali pre-valproato.

– Lamotrigina.

Il valproato può ridurre il metabolismo della lamotrigina, quindi quando necessario è opportuno diminuire il dosaggio di quest'ultima.

– Etosuccimide.

Il valproato può causare aumento delle concentrazioni plasmatiche della etosuccimide.

– Effetti di altri farmaci sul valproato.

Gli antiepilettici con effetto di induzione enzimatica (in particolare fenitoina, fenobarbital e carbamazepina) diminuiscono le concentrazioni sieriche del valproato. Nel caso di terapia combinata i dosaggi vanno aggiustati in base ai livelli ematici.

La meflochina aumenta il metabolismo dell'acido valproico ed ha per di più effetto convulsivante, quindi nei casi di terapia combinata possono verificarsi attacchi epilettici.

In caso di uso concomitante di valproato e di sostanze che si legano altamente alle proteine (aspirina), i livelli sierici liberi di valproato possono aumentare.

I livelli sierici di valproato possono aumentare (per effetto di un metabolismo epatico ridotto) in caso di uso concomitante di cimetidina o eritromicina.

– Altre interazioni.

Il valproato generalmente non ha un effetto di induzione enzimatica; di conseguenza non riduce l'efficacia degli estroprogestinici in caso di contraccezione ormonale. In caso di uso concomitante di farmaci anticoagulanti orali deve essere effettuato un attento monitoraggio del tempo di protrombina.

4.6. GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO.

Gravidanza.

Rischio associato all'epilessia e agli antiepilettici.

Nei figli di madri epilettiche trattate con antiepilettici durante la gravidanza il tasso globale di malformazioni risulta 2-3 volte superiore rispetto al tasso normale (circa 3%). Sebbene sia stato riportato un aumento del numero di bambini con malformazioni nel caso di terapia con più farmaci, non è stato realmente stabilito quanto l'insorgenza delle malformazioni dipenda dai trattamenti e quanto dalla malattia. Le malformazioni riscontrate più frequentemente sono cheiloschisi e malformazioni cardiovascolari.

L'interruzione improvvisa della terapia antiepilettica può determinare un peggioramento della malattia nella madre, tale situazione può essere dannosa per il feto.

Rischio associato al sodio valproato.

Nell'animale: nel topo, nel ratto e nel coniglio sono stati dimostrati effetti teratogeni.

Nell'uomo: il rischio globale di malformazioni in seguito a somministrazione di valproato durante il primo trimestre di gravidanza non è superiore al rischio descritto per altri antiepilettici. Sono stati riportati casi di dismorfia facciale. Sono stati osservati alcuni casi di malformazione multipla, in particolare agli arti. La frequenza di questi effetti non è ancora stata chiaramente stabilita. Tuttavia, il sodio valproato determina soprattutto anomalie nella chiusura del tubo neurale: mielomeningocele, spina bifida. La frequenza di questi effetti è stimata nell'ordine dell'1-2%.

In considerazione dei dati soprariportati:

una gravidanza programmata può offrire l'opportunità di valutare di nuovo se la terapia antiepilettica è indicata; può essere preso in considerazione un supplemento di folato;

durante la gravidanza il trattamento antiepilettico con valproato non deve essere interrotto se è risultato efficace. In questi casi si raccomanda la monoterapia e il dosaggio minimo efficace giornaliero deve essere somministrato in varie dosi suddivise durante la giornata. Tuttavia, deve essere istituito un monitoraggio specialistico prenatale per rilevare l'eventuale presenza di anomalie nella chiusura del tubo neurale o di un'altra malformazione.

4.8. EFFETTI INDESIDERATI.

Rari casi di epatite (vedere 4.4. «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso»).

Rischio teratogeno (vedere 4.6. «Gravidanza ed allattamento»).

Stati confusionali o convulsivi: qualche caso di stato stuporoso è stato descritto durante la terapia con sodio valproato; erano casi isolati o associati ad un aumento dell'incidenza di attacchi epilettici durante la terapia e sono regrediti con l'interruzione del trattamento o con la diminuzione del dosaggio. Questi casi sono stati riportati soprattutto durante la terapia combinata (in particolare con fenobarbital) o dopo un brusco aumento delle dosi di valproato.

Disturbi digestivi (nausea, gastralgia) si verificano frequentemente in alcuni pazienti all'inizio del trattamento, ma generalmente scompaiono dopo qualche giorno senza interrompere il trattamento.

Spesso sono stati riportati effetti indesiderati transitori e/o dose-dipendenti: perdita dei capelli, fine tremore posturale.

Sono stati riportati casi isolati di riduzione del fibrinogeno o di allungamento del tempo di sanguinamento, generalmente senza segni clinici associati e in particolare con alte dosi (il valproato ha un effetto inibitore sulla seconda fase dell'aggregazione piastrinica).

Comparsa frequente di: trombocitopenia, rari casi di anemia, leucopenia o pancitopenia.

Sono stati occasionalmente riportati casi di pancreatite, talvolta letale.

È stata riportata la comparsa di vasculiti.

Può frequentemente presentarsi una moderata iperammoniemia isolata, senza alterazione dei test di funzionalità epatica e ciò non deve essere causa di interruzione del trattamento.

Può verificarsi aumento di peso; sono state anche riportate amenorrea e mestruazioni irregolari.

Raramente è stata riportata perdita dell'udito, sia reversibile che irreversibile; comunque non è stato stabilito un rapporto causa-effetto.

Rash, irritabilità (occasionalmente aggressività, iperattività e disturbi comportamentali), ipoplasia dei globuli rossi, riduzione del fibrinogeno.

Sono stati riportati anche casi di sindrome di Stevens-Johnson e di necrolisi epidermica tossica.

00A3505

DECRETO 16 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Perugia ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza del 23 marzo 1999 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, successivamente integrata in data 29 febbraio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene di cadavere, a scopo terapeutico, presso l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia, facente parte dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 2 novembre 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Umbria adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Perugia è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, devono essere effettuate presso il complesso operatorio dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mercati prof. Ugo, dirigente medico di secondo livello, primario dell'unità organica di chirurgia presso l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Gamuzza dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'unità di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Piervittori dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Tieri dott. Rinaldo, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

De Magistris dott. Clorindo Leone, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Gerli dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Antonini dott. Giacomo, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Correnti dott. Stefano Filippo, dirigente medico di primo livello presso l'unità di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Caprarola dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Castagnoli dott. Giampaolo, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Fagioli dott. Paolo, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Liverani dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Ciaccarini dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso l'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità fino a quando la regione Umbria non adotterà la determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3474

DECRETO 16 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere sanitari nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 28 gennaio 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di due sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999,del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministero della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, i seguenti sanitari:

Monesi dott. Giorgio, dirigente medico di primo livello presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara;

Kocjancic dott. Ervin, dirigente medico di primo livello presso la clinica urologica dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il commissario dell'azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3475

DECRETO 16 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma ad espletare le attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza dell'11 gennaio 1999 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, successivamente integrata in data 4 febbraio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 28 febbraio 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Parma è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene e rene-pancreas simultaneo, devono essere effettuate presso il blocco operatorio del dipartimento osteoarticolare dell'azienda ospedaliera di Parma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene e rene-pancreas simultaneo devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Botta prof. Gian Carlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Adorni dott. Aristodemo, dirigente medico di primo livello dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Bonati dott. Luigi, ricercatore universitario confermato, dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Capocasale dott. Enzo, dirigente medico di primo livello dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Casoni dott. Paolo, ricercatore universitario confermato, dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Contini dott. Sandro, ricercatore universitario confermato, dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;

Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, dirigente medico di primo livello dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà la determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne anno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A3476

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Sace tecnologia di media tensione e sistemi già Abb Sace, unità di Dalmine. (Decreto n. 27833).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 2 novembre 1999, dalla ditta S.p.a. Abb Sace tecnologia di media tensione e sistemi già Abb Sace;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1999 al 2 novembre 1999, della ditta S.p.a. Abb Sace tecnologia di media tensione e sistemi già Abb Sace, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: Morese

00A3337

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Sace dal 1° gennaio 1999 Abb Sace L.V. e Abb Sace T.M.S. S.p.a., unità di Bergamo e Dalmine. (Decreto n. 27834).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 26 maggio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 novembre 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 26 maggio 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 3 novembre 1997 - 2 novembre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 novembre 1998 al 31 dicembre 1998, dalla ditta S.p.a. Abb Sace dal 1° gennaio 1999 Abb Sace L.V. e Abb Sace T.M.S. S.p.a., con sede in Bergamo, via Baioni n. 35;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del Comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999, nella quale è stato approvato l'ulteriore periodo del programma di ristrutturazione aziendale limitato alla sola unità produttiva di Bergamo con esclusione degli uffici periferici come da allegata deliberazione che fa parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 3 novembre 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Abb Sace dal 1° gennaio 1999 Abb Sace L.V. e Abb Sace T.M.S. S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Bergamo e Dalmine (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3338

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tecno Jolly, unità di Lanzo e Givoletto e Pont Saint Martin. (Decreto n. 27835).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Tecno Jolly;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2001, della ditta S.p.a. Tecno Jolly, sede in Pont St. Martin (Aosta), unità di Lanzo e Givoletto (Torino) e Pont Saint Martin (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3339

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Simar - Società Metalli Marghera, unità di Porto Marghera. (Decreto n. 27836).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 maggio 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 agosto 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 30 aprile 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 5 agosto 1998, 4 agosto 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 agosto 1999 al 4 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Simar - Società Metalli Marghera;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 5 agosto 1999 al 4 agosto 2000, della ditta S.p.a. Simar - Società Metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Porto Marghera (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3340

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Retail technology, unità di Noci. (Decreto n. 27837).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Retail Technology;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1999 al 26 aprile 2000, della ditta S.r.l. Retail Technology, con sede in Noci (Bari), unità di Noci (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3341

DECRETO 16 febbraio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Abb Sae, unità di Milano. (Decreto n. 27838).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 28 giugno 1999 al 27 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Abb Sae;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 giugno 1999 al 27 giugno 2001, della ditta S.p.a. Abb Sae, con sede in Milano, unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A3342

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sace tecnologia di media tensione e sistemi già Abb Sace, unità di Dalmine. (Decreto n. 27841).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Abb Sace tecnologia di media tensione e sistemi già Abb Sace, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 21 dicembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abb Sace tecnologia di media tensione e sistemi già Abb Sace, con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Dalmine (Bergamo) (NID 9903BG0007) per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1998 con decorrenza 1° gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3343

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze, uffici di Firenze e magazzino di Sesto Fiorentino. (Decreto n. 27842).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta società cooperativa a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Visto il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 15 giugno 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Consorzio agrario provinciale di Firenze, con sede in Firenze, unità di: uffici (Firenze), magazzini di Sesto Fiorentino (Firenze) (NID 9909FI0022) per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto dell'8 febbraio 1994. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3344

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, unità di Porto Marghera. (Decreto n. 27843).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 maggio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 5 agosto 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Società metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Porto Marghera (Venezia), per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 5 agosto 1999 al 4 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1999 con decorrenza 5 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3345

DECRETO 18 febbraio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Valle, unità di Arenzano, uffici e cantieri di Genova. (Decreto n. 27844).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mario Valle, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Valle, con sede in Arenzano (Genova), unità di Arenzano (Genova), ufficio e cantieri di Genova (NID 0004GE0001) per un massimo di 10 unità lavorative per il periodo dal 7 dicembre 1999 al 6 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 2000 con decorrenza 7 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A3346

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «C.C.S. - Consorzio cooper. servizi», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «C.C.S. - Consorzio cooper. servizi», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.C.S. - Consorzio cooper. servizi», con sede in Torino, costituita in data 5 ottobre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Sbarrato di Settimo Torinese (Torino), omologato dal tribunale di Torino con decreto 15 ottobre 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Paolo Testa, con residenza in Torino, corso Re Umberto n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3373

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Restauro Sannita», in Paduli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per la materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 gennaio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento nei confronti della società cooperativa «Restauro Sannita», con sede in Paduli (Benevento);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art.1.

La società cooperativa «Restauro Sannita», con sede in Paduli (Benevento), costituita in data 1° ottobre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Mario Giordano di Benevento, omologato dal tribunale di Benevento con decreto 8 gennaio 1992, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Paolo Dello Iacono, con studio in Benevento, via Tommaso Bucciano n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3522

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Pegaso - Soc. coop. a r.l.», in Casale Monferrato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa «Pegaso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita in data 5 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Baralis di Casale Monferrato (Alessandria), omologato dal tribunale di Casale Monferrato (Alessandria) con decreto 22 novembre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 isto il parere favorevole del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3375

DECRETO 21 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Gruppo società cooperativa a r.l.», in Acqui Terme, Cascina Chiappina, Regione Bagnoli di Lussito, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquitatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa «Gruppo società cooperativa a r.l.», con sede in Aqui Terme, Cascina Chiappina, regione Bagnoli di Lussito (Alessandria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gruppo società cooperativa a r.l.», con sede in Acqui Terme, Cascina Chiappina, regione Bagnoli di Lussito (Alessandria), costituita in data 19 gennaio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Falzone di Genova, omologato dal tribunale di Aqui Terme (Alessandria) con decreto 17 febbraio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Chiaffredo Astori, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A3376

DECRETO 7 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Sirio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cesena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte del codice civile, così modificato ai sensi dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Sirio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì-Cesena), costituita per rogito notaio avv. Corrado Ricchi di Cesena in data 5 giugno 1957 (repertorio n. 19085 raccolta n. 5502) omologato il 7 gennaio 1957 dal tribunale di Forlì, depositato in cancelleria il 18 luglio 1957, iscritto nel registro delle società al n. 3142 avente numero di posizione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) n. 333/58339 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Forlì, 7 marzo 2000

Il direttore reggente: SAGRADINI

00A3504

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 gennaio 2000.

Proroga del termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 che, all'art. 30, ha fissato al 31 gennaio di ciascun anno il termine entro cui versare gli oneri per le pesche speciali;

Visto il regolamento (CE) 1448/99 del Consiglio del 24 giugno 1999 che ha introdotto misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo fino al 31 maggio 2000;

Considerate le richieste presentate dalle associazioni di categoria intese ad ottenere una proroga del termine entro cui versare le somme dovute a titolo di onere per le pesche speciali;

Ritenuto opportuno consentire, alla luce delle disposizioni del citato regolamento (CE) 1448/99, la proroga del termine di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 27 gennaio 2000, hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Per il corrente anno, il termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali, di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 è prorogato al 31 maggio 2000.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 78

00A3494

DECRETO 9 marzo 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alla regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto l'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, che estende gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate nel 1997 da fitopatie di eccezionale gravità, secondo procedure e modalità stabilite dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia dell'evento calamitoso di seguito indicato, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

attacchi delle virosi del pomodoro nel 1997 nella provincia di Brindisi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento segnalato, per effetto dei danni alle produzioni di pomodoro;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli attacchi di virus a carico delle coltivazioni di pomodoro verificatisi nel 1997 nei sottoelencati territori agricoli della provincia di Brindisi, dove possono essere applicate le provvidenze della legge 14 febbraio 1982, n. 185, art. 3, comma 2, lettere *b, c)* e *d):*

comuni di: Brindisi, Carovigno, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A3236

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 febbraio 2000.

Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 11, che prevede la corresponsione di una borsa di studio ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-84 all'anno accademico 1990-91, destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio, (sez. I- *bis)* n. 601 del 1993, n. 279 del 1994, n. 280 del 1994, n. 281 del 1994, n. 282 del 1994, n. 283 del 1994;

Viste le sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio (sez. I- *bis)* n. 601 del 1993, n. 279 del 1994, n. 280 del 1994, n. 281 del 1994, n. 282 del 1994, n. 283 del 1994;

Considerato che l'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati i termini e le procedure per consentire l'accertamento amministrativo di cui all'art. 11, comma 2, della medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli aventi diritto alla corresponsione della borsa, individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono tenuti a presentare apposita domanda in carta semplice, con firma autografa.

2. Le istanze dovranno pervenire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio IV - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza. Le domande potranno essere inviate mediante spedizione postale a mezzo raccomandata, o con altro mezzo delle poste e telegrafi. A tal fine farà fede la data dell'ufficio postale accettante. Le domande potranno essere consegnate tramite altri mezzi di spedizione (es. corriere espresso), o mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'ufficio accettazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30). In tal caso, farà fede la data di accettazione del predetto ufficio.

3. Per consentire l'accertamento amministrativo di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e la conseguente corresponsione della borsa di studio, gli aventi diritto devono corredare la domanda con apposita certificazione, in carta semplice, in originale o copia autenticata, oppure presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che attesti quanto segue:

1) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il nome, il cognome acquisito con il matrimonio), luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, eventuale recapito che il richiedente elegge ai fini della corrispondenza, nonché eventuale recapito telefonico (ogni eventuale variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio a cui è stata indirizzata l'istanza);

2) scuola di specializzazione frequentata, con indicazione della relativa università;

3) durata legale della scuola di specializzazione, indicazione dell'anno accademico di iscrizione e di quello di specializzazione;

4) eventuali cause di interruzione della frequenza del corso di specializzazione, con indicazione dei periodi di sospensione;

5) monte ore di frequenza effettivamente osservato, per ciascun anno, per attività didattiche teoriche e pratiche;

6) mancato svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi attività libero professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale;

7) borse di studio percepite durante il corso di formazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, con indicazione del soggetto erogatore e degli importi percepiti in ciascun anno,

gli aventi diritto devono, ai sensi dell'art. 11, comma 2, punto *b),* della legge 19 ottobre 1999, n. 370, corredare la domanda con un attestato del direttore della scuola di specializzazione che indichi l'impegno di servizio a tempo pieno. Nel caso in cui il direttore della scuola dichiari l'impossibilità da parte dell'amministrazione universitaria di attestare tale condizione, l'interessato, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, dovrà presentare apposita dichiarazione scritta di aver svolto per tutta la durata del corso attività a tempo pieno.

Art. 2.

1. Le domande verranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione, in modo da soddisfare tutti gli aventi diritto, scaglionando i pagamenti nell'arco degli esercizi finanziari di cui all'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in modo da non superare la spesa prevista per ciascun esercizio finanziario.

2. Nel caso in cui la certificazione sia completa, ma i dati pervenuti non consentano di riconoscere o meno il diritto alla corresponsione della borsa di studio, il Ministero provvederà a richiedere le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria, ponendo un termine perentorio di giorni quarantacinque. In tal caso, per il pagamento della borsa di studio si farà riferimento alla data di arrivo delle comunicazioni integrative da parte degli interessati.

3. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, avevano già presentato domanda al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica , corredata di tutta la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, non sono tenuti a presentare nuova domanda. Coloro che abbiano presentato domanda non allegando tutta la certificazione richiesta sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i documenti mancanti entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Le domande che alla scadenza dei tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto siano prive della certificazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, nonché dell'attestazione del direttore della scuola di specializzazione, verranno escluse dalla corresponsione della borsa di studio.

Art. 3.

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, si procederà al pagamento della borsa di studio solamente per le specialità mediche di cui ai corsi indicati nel decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della sanità, del 31 ottobre 1991, come conformi alle norme CEE.

2. Sono esclusi dalla corresponsione della borsa di studio per tutti gli anni della durata del corso:

1) tutti coloro che non hanno partecipato alla totalità delle attività mediche dedicando a tale formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale per tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno;

2) coloro che non abbiano dichiarato il mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale, così come richiesto dall'art. 1, comma 3, punto 6), del presente decreto;

3) coloro che per tutti gli anni di corso abbiano percepito borse di studio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore;

4) coloro che non abbiano concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbiano recuperato i periodi di sospensione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, o abbiano sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo.

3. A coloro che durante il corso di specializzazione abbiano percepito una borsa di studio solo per alcuni anni, viene corrisposta la borsa solo per gli anni in cui non vi è stato godimento della stessa.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prevista l'effettuazione di controlli a campione nella misura del 10% delle istanze presentate. Tale controllo, nella misura testè indicata, sarà comunque effettuato tra le domande che hanno dato luogo a pagamento della borsa di studio.

2. I nominativi oggetto del controllo verranno sorteggiati mediante estrazione tramite computer con numero casuale, da effettuarsi presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla presenza di apposita commissione ministeriale. L'elenco dei nominativi verrà inviato, per le verifiche di compe-

tenza, al Ministero delle finanze, nonché alle università presso cui i singoli hanno svolto il corso di specializzazione.

3. Qualora a seguito di tali accertamenti risulti che gli interessati hanno fornito notizie false, al fine di ottenere la corresponsione della borsa di studio, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procederà al riesame delle originarie istanze e al recupero delle somme indebitamente percepite, dandone comunicazione agli interessati e alla procura della Repubblica.

4. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 19

00A3538

DECRETO 13 marzo 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 27 luglio 1999, n. 297, istitutiva del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate in data 13 ottobre 1997 da S.E.M. S.r.l. (prot. n. 1553) e M.B.N. S.r.l. (prot. n. 1552) ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281;

Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 18 gennaio 2000, di cui al punto 4 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

S.E.M. S.R.L. - Oderzo (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1733 Factory Achen «Processo di estrusione superplastica a caldo di polveri nanofasiche».

(Pratica IMI n. 64304/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 265.000.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 530.000.000 di lire (zone non eleggibili).

Durata della ricerca: 3 anni con inizio 4 gennaio 1999.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto M.B.N. S.r.l. - San Vendemiano (Treviso);

M.B.N. S.R.L. - San Vendemiano (Treviso) (classificata piccola/media impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1733 Factory Achen «Processo di estrusione superplastica a caldo di polveri nanofasiche».

(Pratica IMI n. 64305/L.22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 855.000.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 1.710.000.000 di lire (zone non eleggibili).

Durata della ricerca: 3 anni con inizio 4 gennaio 1999.

Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto S.E.M. S.r.l. - Oderzo (Treviso).

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 1.120.000.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente: FONTI

00A3495

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 dicembre 1999.

Esclusione delle particelle 888, 871 e parte della particella 364 del foglio n. 130 nuovo catasto terreni dal vincolo imposto ai sensi della legge n. 778/1922 con decreto ministeriale 29 settembre 1926 sulla Villa Doria sita nel comune di Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la notifica di notevole interesse pubblico del 18 marzo 1927 con cui veniva comunicato ai sigg. Doria Orsola, Biagio, Mario, Virginia, Giulio e Gioacchino fu Edoardo il decreto ministeriale 29 settembre 1926 emanato ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, trascritto nell'allora ufficio delle ipoteche di Napoli, ora ufficio della conservatoria dei R.R.I.I. di Napoli, in data 18 ottobre 1926, con il quale veniva sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico la Villa Doria situata nel rione Vomero nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1946 di revoca parziale del vincolo imposto con decreto ministeriale 29 settembre 1926 per quanto concerne «la zona completamente priva di alberi» e così perimetrata: «detta area rientra nel lato nord dell'immobile per 51 metri di profondità e 18 di lunghezza ad est è delimitata da un orizzonte segnata a 31 metri dalla proprietà Orfeo e Ficca fino a 18 metri da via Solimene»;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia con nota prot. n. 44455 del 24 dicembre 1997 comunicava all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di aver provveduto alla verifica della situazione vincolistica della Villa Doria, tra la via Annella di Massimo e via Solimene nel comune di Napoli, a seguito di richiesta avanzata dal sig. Miano Salvatore intesa ad ottenere la parziale revoca del vincolo relativo alla zona alberata di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1946;

Considerato che nella medesima nota la predetta Soprintendenza rilevava di aver constatato, a seguito di sopralluogo, che solo la porzione di giardino posta ad angolo tra la via Annella di Massimo e via Solimene, risultante al catasto al foglio n. 130, part. 889, presentava ancora vegetazioni arboree e pertanto esprimeva parere favorevole alla parziale revoca del vincolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1946;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 giugno 1998, pur esprimendo parere favorevole alla proposta di revoca parziale di vincolo presentata dalla Soprintendenza competente, invitava nel contempo la stessa a chiarire l'attuale estensione del vincolo di cui si richiedeva la revoca parziale;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota n. ST/701/24021/98 del 25 settembre 1998 inviava alla Soprintendenza il parere del citato comitato di settore rimanendo in attesa del chiarimento idoneo alla definizione istruttoria del procedimento;

Considerato che con nota n. 37456 dell'11 novembre 1998 l'ufficio periferico forniva i dovuti chiarimenti comunicando all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici che l'estensione del vincolo vigente corrispondeva alle aree individuate nel foglio del catasto terreni n. 130, particelle numeri 888, 889, 364, 871 e che la porzione del giardino contenente ancora vegetazioni arboree, quali tre querce nella particella n. 889, e un leccio e una magnolia nella particella n. 364, corrispondeva non solo alla particella n. 889 ma anche ad una parte della particella n. 364;

Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza, verificato che la planimetria catastale risultava non aggiornata, comunicava di aver ritenuto opportuno integrare la documentazione inoltrata a corredo della proposta di riduzione del vincolo, di cui alla citata nota n. 44455 del 24 dicembre 1997, mediante un rilievo dello stato dei luoghi nel quale si evidenziava la porzione di giardino che presenta ancora vegetazioni arboree;

Considerato che con nota n. ST/702/2113/99 del 20 gennaio 1999 l'Ufficio centrale trasmetteva la documentazione fatta pervenire dalla Soprintendenza, ad integrazione di quella relativa alla proposta di revoca parziale del vincolo, al predetto comitato di settore come richiesto nella seduta del 23 giugno 1998;

Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici esaminati gli atti ha rilevato che l'area per la quale si richiede la revoca del vincolo risulta completamente urbanizzata, essendo del tutto priva delle originarie caratteristiche ambientali che hanno suscitato l'imposizione dei citati decreti di vincolo e non presenta più alcun particolare interesse pubblico;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 22 luglio 1999 ha espresso parere favorevole alla revoca parziale del vincolo «sull'area individuata dalle particelle numeri 888, 871 e parte della particella n. 364 del foglio n. 130 - Nuovo catasto terreni, che non presenta più alcun particolare interesse pubblico» specificando inoltre che il vincolo stesso «rimane sulla porzione di giardino che presenta ancora vegetazioni arboree pregevoli corrispondente alla particella n. 889 e parte della particella n. 364 del foglio n. 130 - Nuovo catasto terreni, così come evidenziato nella allegata planimetria elaborata dalla stessa Soprintendenza»;

Decreta:

Le particelle numeri 888, 871 e parte della particella n. 364 del foglio n. 130 - Nuovo catasto terreni, sono escluse dal vincolo imposto ai sensi della legge n. 778/1922 con decreto ministeriale 29 settembre 1926 sulla Villa Doria sita nel comune di Napoli, così come indicato nella planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con decreto ministeriale 29 settembre 1926 emanato *ex lege* n. 778/1922, decreto rettificato con decreto ministeriale 13 settembre 1946, rimane ancora vigente sulla zona alberata corrispondente alla particella n. 889 e parte della particella n. 364 del foglio n. 130 - Nuovo catasto terreni.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 11 del relativo regolamento d'esecuzione regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, il presente decreto e copia dello stesso saranno trasmessi ai sindaci competenti affinché provvedano alla notifica in via amministrativa del presente decreto ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene medesimo sottoposto a vincolo con i provvedimenti sopracitati.

Ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del richiamato art. 11 del relativo regolamento d'esecuzione regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia provvederà a che il presente decreto venga trascritto nei registri della conservatoria delle ipoteche.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 41

ALLEGATO
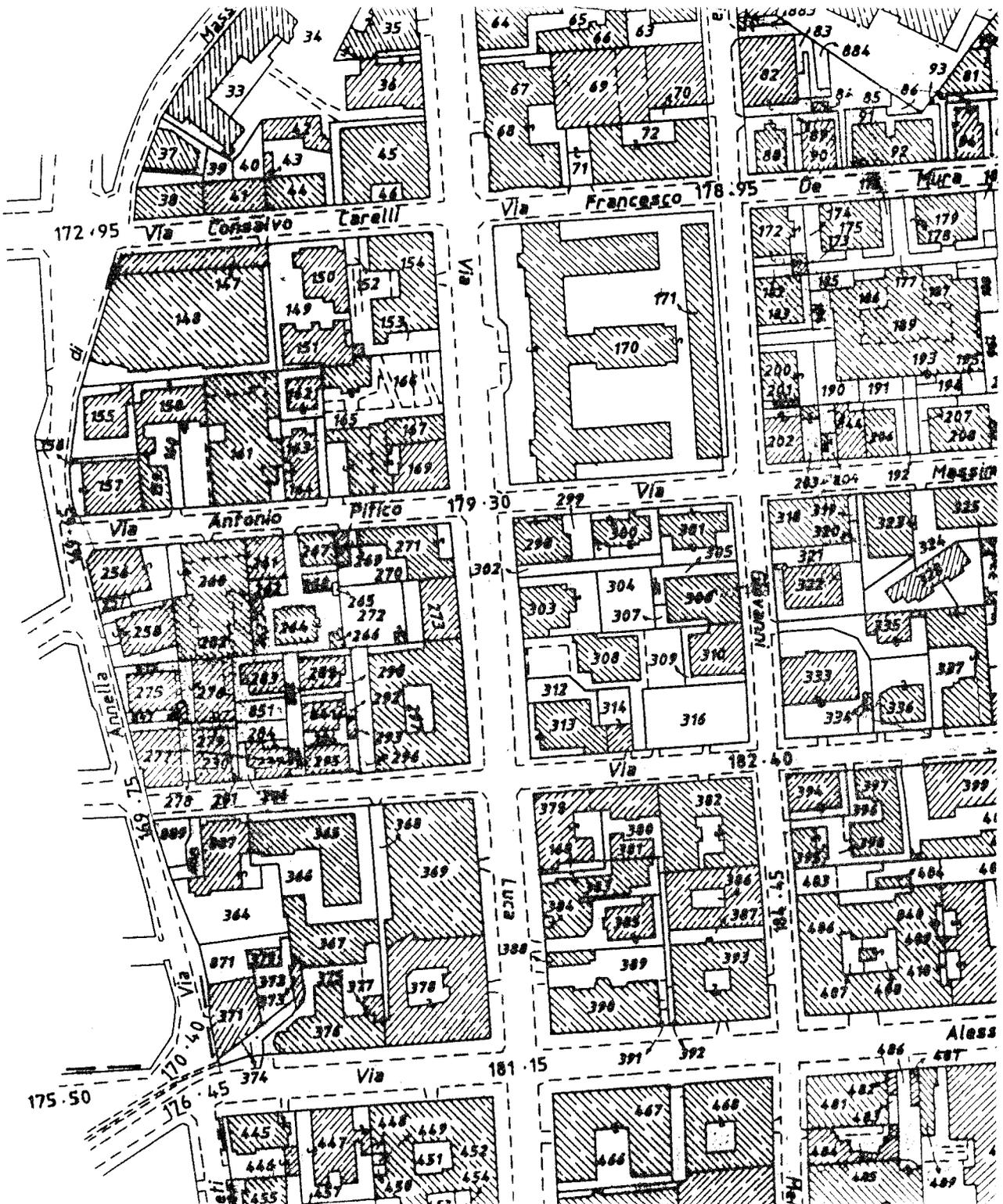
00A3453

DECRETO 10 gennaio 2000.

Emissione di biglietti integrati e cumulativi per l'ingresso al Colosseo e al Palazzo Altemps.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 33929 del 9 dicembre 1999 con la quale la Sopraintendenza archeologica di Roma, ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di L. 3.000 per l'ingresso nel Colosseo in occasione della mostra dedicata al monumento stesso nel periodo 24 giugno 2000-31 gennaio 2001 e di analogo biglietto di L. 18.000 per la visita cumulativa del Colosseo e di Palazzo Altemps;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta in esame, sentito il parere favorevole del comitato biglietto ingresso musei nella riunione del 10 dicembre 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione dei seguenti biglietti integrati per l'ingresso al Colosseo e Palazzo Altemps in Roma, in occasione della mostra dedicata all'aprofondimento della conoscenza del celeberrimo monumento nel periodo 24 giugno 2000-31 gennaio 2001:

Roma - ingresso nel Colosseo e mostra L. 13.000 (€ 6,71);

Roma - ingresso nell Colosseo, mostra e Palazzo Altemps L. 18.000 (€ 9,30).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 32

00A3136

DECRETO 10 gennaio 2000.

Emissione di biglietti ridotti per l'ingresso alla Galleria Estense di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 11257 del 3 dicembre 1999 con la quale la sopraintendenza per i beni artistici e storici di Modena ha proposto la riduzione del biglietto d'ingresso a favore degli accompagnatori dei bambini che parteciperanno all'iniziativa promossa nella galleria dal 23 dicembre 2000 al 7 gennaio 2001 denominata «Un museo sotto l'albero giochi alla galleria Estense, 23 dicembre 2000-7 gennaio 2001»;

Considerata la validità culturale dell'iniziativa, sentito il parere favorevole del comitato biglietto ingresso musei nella riunione del 10 dicembre 1999, che propone la predetta riduzione del biglietto al 50%;

Decreta:

È autorizzata l'emissione di biglietti ridotti del 50% presso la galleria Estense di Modena nel periodo 23 dicembre 2000-7 gennaio 2001, a favore degli accompagnatori di bambini partecipanti all'iniziativa didattico-culturale denominata «Un museo sotto l'albero, giochi alla galleria Estense».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 31

00A3137

DECRETO 10 gennaio 2000.

Emissione di biglietti cumulativi per l'ingresso nel complesso museografico di Palazzo Pitti a Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1998;

Vista la nota n. 19973 del 29 novembre 1999, con la quale la sopraintendenza per i beni artistici e storici di Firenze, ha richiesto l'attuazione in via permanente del biglietto cumulativo per la visita del complesso museografico di Palazzo Pitti, già autorizzato sperimentalmente per un anno con decreto ministeriale 23 novembre 1998;

Considerate le positive valutazioni della competente soprintendenza, sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 10 dicembre 1999;

Decreta:

È autorizzata l'emissione dei seguenti biglietti cumulativi per l'ingresso nel complesso museografico di Palazzo Pitti di Firenze:

Firenze - complesso museografico di Palazzo Pitti (galleria paladina e appartamenti monumentali, museo delle carrozze, museo delle porcellane, galleria arte moderna, galleria del costume) e giardino di Boboli L. 20.000 (€ 10,33).

L'ingresso al medesimo complesso è consentito dalle ore 16 alla chiusura delle singole sedi espositive con validità per tre giorni e con biglietto ridotto di L. 15.000 (€ 7,65).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2000
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 33

00A3138

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rideterminazione dell'indennità di carica al presidente dell'ISVAP

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'industria, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 21 dicembre 1999 è stata rideterminata l'indennità di carica del Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - ISVAP, in L. 280.000.000 annue lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

00A3477

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia di Maria SS. della Pietà, in Procida

Con decreto ministeriale 23 febbraio 2000 la parrocchia di Maria SS. della Pietà, con sede in Procida (Napoli), ha assunto la nuova denominazione di «parrocchia Maria SS. della Pietà e S. Giovanni Battista», sempre con sede in Procida (Napoli).

00A3455

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Patrizio a Villa Ludovisi, in Roma

Con decreto ministeriale 23 febbraio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Patrizio a Villa Ludovisi, con sede in Roma.

00A3456

Erezione di ente morale dell'associazione «Agenzia culturale del Québec in Italia», in Roma

Con decreto ministeriale 7 marzo 2000 l'associazione «Agenzia culturale del Québec in Italia», con sede in Roma, via Orti Gianicolensi n. 5, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 16 novembre 1998, numero di repertorio 2179/544, a rogito della dott.ssa Roberta Mori, notaio in Roma.

00A3374

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 marzo 2000

Dollaro USA	0,9715
Yen giapponese	104,09
Dracma greca	334,20
Corona danese	7,4469
Corona svedese	8,3750
Sterlina	0,61150
Corona norvegese	8,1300
Corona ceca	35,678
Lira cipriota	0,57537
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,44
Zloty polacco	3,9140
Tallero sloveno	202,8925
Franco svizzero	1,5936
Dollaro canadese	1,4238
Dollaro australiano	1,6005
Dollaro neozelandese	1,9921
Rand sudafricano	6,2941

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3598

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macmiror complex»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D123 del 17 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MACMIROR COMPLEX:

15 ovuli - A.I.C. n. 023432026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A3530

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lerisum»

Con decreto n. 800.5/R.M.365/D122 del 17 marzo 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LERISUM:

40 capsule 10 mg - A.I.C. n. 022260044;

gocce orali 25 ml 0,5% - A.I.C. n. 022260057;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Monsanto italiana S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A3531

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione dello statuto della fondazione denominata «Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti», in Roma

Con decreto ministeriale 6 marzo 2000 è stato sostituito l'art. 6 dello statuto della fondazione denominata «Istituto Pasteur - Fondazione Cenci Bolognetti», con sede in Roma.

00A3457

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata «Istituto di psicosintesi», in Firenze

Con decreto ministeriale 6 marzo 2000 è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione denominata «Istituto di psicosintesi», con sede in Firenze.

00A3451

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Ignazio Silone», in Roma

Con decreto ministeriale 6 marzo 2000 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Ignazio Silone», con sede in Roma.

00A3452

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento dalla Unicem S.p.a. alla Buzzi Unicem S.p.a. della concessione mineraria per marna da cemento denominata Settimello nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze in data 3 febbraio 2000 la concessione mineraria per marna da cemento denominata Settimello, sita in territorio dei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino (Firenze), è stata trasferita ed intestata alla Buzzi Unicem S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), via Luigi Buzzi n. 6.

00A3496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia veneziana», in Pietro Volta

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Edilizia veneziana», con sede in Pietro Volta (Venezia), sono stati prorogati fino al 7 agosto 2000.

00A3237

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'Aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, provvede, nell'ambito delle proprie funzioni, alla regolamentazione tecnica del settore dell'aviazione civile. Le regolamentazioni adottate sono pubblicate su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffuse dall'Ente ai sottoscrittori di abbonamento ed a chiunque ne faccia richiesta.

Copie delle regolamentazioni possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche, direzioni circoscrizionali di aeroporto e direzioni territoriali; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla direzione normativa, sede centrale, sita in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma, tel. 06441851.

00A3238

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Marino Magnani, nato il 23 ottobre 1931 a Forno di Zoldo (Belluno), residente a Trieste, viale Campi Elisi n. 45, figlio di Mario, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Bravar» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-49/00 di data 29 febbraio 2000 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/1259 di data 25 aprile 1928 con il quale il cognome del sig. Mario Bravar, nato il 12 gennaio 1904 a Maio Grande - Parenzo, venne ridotto nella forma italiana di «Magnani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Marino Magnani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Bravar» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114.

II sindaco del comune di Forno di Zoldo (Belluno) è incaricato di provvedere e promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato della notificazione del presente decreto all'interessato.

00A3458

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.